

Il diritto pubblico comparato in cerca di una identità

di *Lucio Pegoraro*

1. – La genesi della Rivista *Diritto pubblico comparato ed europeo* è magnificamente narrata dal suo storico Direttore, Giuseppe Franco Ferrari, nell'editoriale del fascicolo che ha celebrato i vent'anni dal n. 1. Le sue prime pagine evocano la ricerca di una casa comune per una famiglia un po' dispersa, l'esigenza di avere un luogo dove i comparatisti dedicati al diritto pubblico (ed europeo) potessero esercitare il confronto, senza chiedere asilo ad altre discipline.

Non voglio dunque ripetere quanto già è stato scritto, se non per associarmi al ricordo e al ringraziamento per quanti negli anni si sono profusi, non ultimo l'eccellente staff che ha supportato il duro lavoro di redazione.

Piuttosto – anticipando in modo alquanto sommario i contenuti di qualcosa che vorrei scrivere con ben altro approfondimento, tra un viaggio e l'altro, tra un libro e l'altro, nei prossimi mesi – in queste poche pagine preferisco esercitare quella funzione critica che compete a chi pratica una scienza che non poche e non pochi affermano essere al servizio di una funzione “sovversiva”.

Sia ben chiaro: non è affatto una critica al passato, che considero glorioso. Vuole essere invece lo stimolo per un dibattito sul futuro, per celebrare le nozze d'argento con consapevolezze più mature.

La questione che intendo piantare, in sintesi, è la seguente: costruita la casa, ci vive davvero una famiglia, o piuttosto i suoi ospiti assomigliano ancora ai viaggiatori che trovano rifugio in un ostello, legati da mura che li accolgono, ma allo stesso tempo privi di stretti reciproci legami?

Più specificamente: la missione unificatrice che era nelle ambizioni del formante culturale – la Rivista – ha influito sui ben altrimenti vigorosi formanti dinamici (quelli che esercitano direttamente il potere: nel nostro caso, i settori disciplinari, le regole accademiche, ecc.), o viceversa le esigenze di questi ultimi hanno deformato o almeno inibito uno sviluppo coerente del diritto pubblico comparato come scienza a sé, autonoma e diversa anche dal diritto privato comparato, che invece scienza è a tutti gli effetti? È la *varietas* fotografata dal palinsesto del numero speciale a contraddistinguere *de facto* la disciplina, a plasmarla, a conferirle mortatamente una deontologia, o il diritto pubblico comparato possiede *an sich* sue caratteristiche (anche semantiche) e quindi bisogna mettere

ordine e ricondurre democraticamente le deviazioni nell'alveo delle regole?

Inoltre, una volta delimitato il campo: può una rivista essere solo un contenitore di cose unificate – o meglio armonizzate – meramente dalle etichette dei formanti dinamici (l'appartenenza degli autori ai gruppi disciplinari pertinenti), o dalle auto qualificazioni (“sono un comparatista”, a prescindere dal gruppo disciplinare)? E deve o no fare politica – politica culturale, intendo ovviamente – cioè porre e risolvere il quesito di dove si va a parare dal punto di vista sostanziale, a prescindere dalla ovvia e indispensabile dialettica che deve animarla?

L'indice del fascicolo celebrativo può essere un buon punto di partenza, ma prima va ricordato che, quando fu chiesto all'Associazione se preferivamo essere accorpati a Diritto privato comparato oppure a Diritto costituzionale, ci si espresse a favore della prima ipotesi. Insomma, prevalse l'idea che unisce di più la funzione (comparare) che l'oggetto (la costituzione). È logico: diversamente, geologi, geometri e geografi dovrebbero stare insieme, perché tutti quanti studiano la terra. Così pure astronomi e astrologi, che si occupano in modo alquanto diverso degli astri: basti pensare a Margherita Hack e al mago Otelma. Ciò che li distingue (molto!) è *come* studiano l'oggetto della loro scienza (se di scienza si tratta), e con quali finalità.

2. – I 33 contributi contenuti nel numero “gold” di DPCE danno buona mostra della eterogeneità della disciplina. Compaiono scritti di diritto puramente italiano, di puro diritto straniero, di comparazione “verticale”, di comparazione diacronica, di micro comparazione, di comparazione dentro sistemi complessi (Islam, e soprattutto Europa), di comparazione *tout-court* (non dunque solo pubblicistica), di comparazione costituzionalistica, di metodo ... “*Varietas delectat*”, dice Salieri nell'*Armida*, e chi può non dirsi d'accordo?

Bisogna distinguere due cose ben diverse: lo spettro di indagine di ciascun singolo studioso, da una parte; e la pertinenza a ciascuna disciplina dei suoi scritti, dall'altra.

a) Tutti – e dico proprio tutti – ci siamo occupati nella vita e/o ci occupiamo per fortuna di varie cose. La cultura europea, almeno, ci ha lasciato come meravigliosa eredità questa capacità di non specializzarci troppo, di saper ragionare per risolvere i casi anche se non c'è un precedente, di incuriosirci per cose nuove e diverse, di collegare i fatti, di contestualizzare, persino di cambiare idea. Tutto il contrario della cultura giuridica statunitense, dove le eccezioni sono davvero poche. È normale, dunque, che un comparatista scriva di diritto straniero, o anche di diritto del proprio paese. Così pure, a volte accade che i costituzionalisti interni si occupino di diritto straniero, anzi oggi per forza di cose ciò accade sempre più spesso.

La grande differenza è – per Sacco – la diversa *mentalità*. Giorgio Lombardi, a sua volta, evocava il “diritto noto”, ossia quello del sistema di appartenenza, dal quale partirebbe la comparazione. Il che dà per scontato che il giurista domestico si tira sempre dietro la sua mentalità quando fa comparazione. Proprio lì si radica però la linea di demarcazione. Certo, anche il comparatista è succube dei propri crittotipi, da cui fatica a liberarsi, ma appunto la almeno parziale liberazione da essi lo distingue dal giurista domestico, che viceversa guarda al diritto “ignoto” continuando a usare

le proprie categorie come metro di paragone. Il giurista nazionale o neppure sa di cosa si stia parlando, o per scelta consapevole o inconsapevole relega cultura, mentalità, crittotipi nella sfera del giuridicamente irrilevante.

È difficile dunque essere allo stesso tempo giurista “autoctono” e comparatista: come scrive Benedicte Fauvarque-Cosson, «it is impossible to be both a comparatist and a good French lawyer». (E anche per Procida Mirabelli, il comparatista è “antagonista del dogmatico”; mentre Somma parla di “giuristi e comparatisti”, come Scarpelli distingueva “filosofi e giuristi”.) Peraltro, mentre il costituzionalista che fa (o tenta di fare) comparazione patisce molto queste difficoltà, il comparatista che studia (anche) il diritto interno ha di solito meno problemi. Parte da sopra, e il “sopra” è rappresentato da diverse chiavi di interpretazioni delle realtà, inclusa quella del diritto domestico, che quindi riesce a dominare a differenza di chi, partendo da sotto – il proprio sistema –, applica il sillogismo di Woody Allen: a): Socrate è un uomo; b): tutti gli uomini sono mortali; c): tutti gli uomini sono Socrate, con la variante, in *Amore e guerra*: quindi tutti gli uomini sono omosessuali. Ovvero: a) l’Occidente (con la variante: “il mio paese”) ha (o è) il Diritto; b) tutte le regioni del mondo hanno un Diritto; c) quindi tutto il Diritto è (o deve essere) occidentale (o misurato coi metri del mio paese).

b) Altra cosa, del tutto diversa, è ascrivere a un *unicum* – il diritto pubblico comparato – gli scritti dei comparatisti che non sono di diritto comparato, ma interno o straniero o altro, o di chicchessia rivendichi il titolo di comparatista, o sia così qualificato in virtù di designazioni accademiche, che vertono su oggetti o usino un metodo estranei alla comparazione.

Semplificando: Tizio è comparatista perché si occupa in prevalenza di comparazione, e ha la mentalità del comparatista, a prescindere che alcune sue ricerche non siano di diritto comparato; ciascuno scritto di Tizio può essere o meno di diritto comparato; uno scritto casuale di diritto comparato, o di diritto straniero, non fa di Tizio un comparatista, e tanto meno trasforma i suoi scritti in scritti comparatistici.

3. – Operare una *actio finium regundorum* della materia “diritto pubblico comparato” non è certo cosa facile, anche perché essa si caratterizza per accettare – anzi presupporre – l’apporto di altre discipline, sia giuridiche sia sociali. A meno di stipulare che essa sia propria del solo diritto occidentale – come più d’uno crede – non può prescindere dal contributo della geografia, della geopolitica, dell’economia, della sociologia, dell’antropologia, della storia delle religioni, della filosofia, della psicologia, ecc. D’altro canto, al centro dell’indagine comparatista/pubblicista sta pure il diritto occidentale, anzi ne rappresenta un elemento basilare, se pure non esclusivo. Ciò in virtù della colonizzazione che esso ha imposto a gran parte del globo, che ne ha recepito quasi sempre la forma, anche se solo in misura limitata la sostanza.

Non mi sogno dunque di escludere dal novero dei comparatisti quanti – nell’alveo del *tertium comparationis* rappresentato dal costituzionalismo occidentale – confronta ordinamenti e istituti che lo compongono. Come pure, chi elegge a oggetto privilegiato delle sue indagini uno specifico sistema, o la comparazione

dentro specifici sistemi quali il *common law* o il *civil law* o il *soviet law* o il diritto europeo, non diversamente da chi, fuori di essi, studia il diritto islamico o i sistemi orientali o asiatici o indigeni, retti anch'essi, ovviamente, da "costituzioni" in senso sostanziale e da strutture "giuspubblicistiche" ancorché spesso ibridate con quelle privatistiche.

Più dubbi sull'etichetta di giuscomparatista/pubblicista ho sempre manifestato per chi si interessa *solo* di un ordinamento *statale* specifico (oltre che, magari, del proprio; meglio se vicino a casa). La sua mentalità è la stessa di un giurista di diritto interno. Ricordo che, non a caso, anni fa "Diritto costituzionale francese" era correttamente tabellato come "Diritto costituzionale" e non come "Diritto comparato". Ammonisce R. Sacco che, tra uno studioso di diritti stranieri e un comparatista, c'è la stessa differenza che corre tra un poliglotta e un linguista: «Il poliglotta conosce molte lingue, ma non sa misurarne le differenze, né quantificarle, cose che, tutte, il linguista sa fare. Così il comparatista possiede un insieme di nozioni e di dati appartenenti a diversi sistemi giuridici, e sa inoltre porli a confronto, misurandone le diversità o somiglianze». Penso che nessuna seria Facoltà di lingue chiamerebbe a insegnare, in un corso di lingua straniera, un poliglotta in luogo di un linguista. (Al massimo potrebbe utilizzarlo come *tutor*.) Viceversa, questo è ciò che accade a volte in alcuni paesi (come Francia, Spagna, Italia), dove i "poliglotti" del diritto straniero si cimentano – con l'avallo delle istituzioni universitarie – nella comparazione.

Si torna dunque al punto di partenza: comparare significa fare confronti, ma per farli occorre prima conoscere gli oggetti del confronto. Quindi, nel percorso di un comparatista, gli scritti di diritto straniero sono prodromici alla comparazione, e in quanto tali ne fanno parte. Se però ci si ferma lì, e soprattutto se oggetto di indagine è un solo ordinamento, siamo nell'ambito del diritto dogmatico, interno.

L'altro corno della questione è che, in sede di inquadramento disciplinare o – per quanto qui interessa – di individuazione di un nucleo duro di una rivista, occorre valutare rispettivamente il complesso della produzione e il metodo di indagine, diretto a evidenziare l'interesse comparatistico degli studi di diritto straniero. In più, applicando criteri di prevalenza, privilegiare nel complesso la comparazione rispetto ai segmenti di diritto straniero, l'astrazione e la costruzione di categorie rispetto agli elementi che consentono le operazioni comparatistiche.

4. – Vengo con ciò ai contenuti che a mio modo di vedere dovrebbero caratterizzare oggi in prevalenza, ma non esclusivamente, gli studi comparatistici, la didattica del diritto pubblico comparato e, di riflesso, i contenuti di una rivista al passo coi tempi.

Come ricorda Berndt Marquardt nel suo magnifico trittico *Historia mundial del Estado*, circa il 99% del suo tempo, l'umanità lo ha vissuto senza Stato; un po' meno del 60% di essa è rappresentata dall'Asia; più di 25 milioni di musulmani vivono in Europa, come pure un milione di cinesi abitano nel vecchio continente, e moltissimi altri nel nuovo. Il Medio e Vicino Oriente, e l'Africa, insieme ai migranti esportano anche culture diverse, che sopravvivono nelle loro comunità, ai margini delle aree territoriali e sociali dell'Occidente.

I problemi derivati dal confronto sono sotto gli occhi di tutti. Alimentazione,

velo, pratiche religiose, rapporti familiari ed ereditari, parità, ruolo della donna, laicità, diritti dei minori, prestazioni sanitarie, erogazione dei servizi, rapporto con l'ambiente, cittadinanza, voto, legittimazione del potere, ecc. sono temi declinati in modo diverso e spesso antitetico.

La politica, sbrigativamente, spesso risolve il conflitto costruendo muri e chiudendo i porti. I valli romani, e gli altri costruiti nei secoli, dalla Grande Muraglia fino al vallo atlantico, dalla linea Maginot alla linea gotica, tutti scavalcati, non sembrano avere insegnato nulla. La scienza giuridica, dal canto suo, spesso si chiude a riccio, proponendo l'unica ricetta che sembra capace di articolare: il rispetto della dignità e dei diritti umani. Dignità? Diritti umani? Diritti fondamentali? «When I use a word,” Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, “it means just what I choose it to mean – neither more nor less”. “The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.” “The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master – that’s all.”».

Dividere il mondo in due: chi rispetta e chi non rispetta i diritti e la divisione dei poteri, rifiutandosi di riconoscere l'esistenza di valori diversi da quelli occidentali, dovrebbe implicare però avere coscienza della scelta. Nelle università europee, di solito, gli studenti studiano Locke e Montesquieu, o almeno apprendono le nozioni basilari sulla divisione dei poteri e i diritti. Però mai leggono una riga del Corano, dei Veda, di Confucio, di cui non hanno una infarinatura benché minima. Le loro scelte assiologiche si basano sulla conoscenza di noi, comparata all'ignoranza sugli altri.

Una rivista comparatistica, come l'Università, deve assumersi le sue responsabilità: “internazionalizzazione” non vuol dire insegnare solo la nostra cultura giuridica, men che meno imporla (meglio: dare per scontato che la nostra è l'unica esistente, mentre le altre neppure vanno prese in considerazione, perché “inferiori”). Se vogliamo capire il mondo – soprattutto il mondo d'oggi, ormai senza frontiere, tranne quelle fisiche erette dai politici “populisti” e “sovranisti”, e quelle culturali patrocinate da giuristi interessati solo al loro paese, o all'Occidente – dobbiamo accettare che le regole vincolanti le comunità non sono solo quelle costruite secondo i nostri schemi.

Fare diritto comparato in campo pubblicistico, oggi, significa non solo sapere quanti senatori ha ciascuno Stato degli Stati Uniti, o quanto tempo ha il Re spagnolo per formare un Governo, ma accettare (anche se è difficile!) che la rappresentanza politica come la si intende qui è (quasi) totalmente estranea a visioni della politica diverse da quelle immaginate dall'Illuminismo; che il rapporto tra persona e comunità si declina in ogni tempo e luogo con scelte diverse; che la religione spesso condiziona e vincola i comportamenti più di qualsiasi legge secolare (com'era anche in Occidente in un passato non tanto remoto). Insomma, che “diritto” ha connotazioni abbastanza precise nel nostro ambito culturale, ma fuori di esso include esperienze che l'Occidente da tempo ha estromesso. Di conseguenza, occorre comparare per trovare denominatori comuni, senza pretendere che solo i nostri siano comuni (dignità, diritti fondamentali?). Ce ne sono altri, oltre a *liberté*, come *égalité* e *fraternité*, come famiglia, come natura e ambiente, e Terra, come armonia (lontana ma anche vicina, nelle sue varie declinazioni, a razionalità: *amae*, *ubuntu*, *hexie*, *dharma*, *fanahy maha-olona*, *sumak kawsay* ...). Non è detto che concetti reputati

asettici, come “diritti fondamentali”, “diritti umani”, “federalismo”, “divisione dei poteri”, fino a “democrazia”, abbiano valore universale, se almeno non siano accompagnati da un bilanciamento con altri modi di intendere i fenomeni sociali: ad es., oltre a quelli ora menzionati, “dovere”, “morale”, “religione”, “tribù”, “perdono”, “ozio”, “tradizione”, “correttezza”, “deferenza”, “felicità”, ecc.

Comune è la regola *pacta sunt servanda*, che sta alla base di ogni *societas* organizzata, che anzi rappresenta l’espressione stessa di ogni ordine giuridico. Né è casuale che, spesso, proprio dove il diritto si riassume nelle formule e non nel rispetto sostanziale della *Grundnorm* – le facoltà giuridiche – proprio essa sia violata o derogata più che in ogni altro luogo, dalle aggregazioni più embrionali sino al mondo economico. Se non c’è la formula, lì la parola sovente non vale nulla. E quando c’è la formula, lì si insegna non a formulare (ovunque, i pochi insegnamenti di tecnica redazionale sono relegati al *post-lauream*), ma ad aggirare la regola codificata, anche in spregio alla regola-base.

Diversamente dai civilisti/comparatisti, che dall’inizio del secolo scorso hanno saputo allargare il senso della parola “diritto”, la maggioranza dei costituzionalisti di tutti i paesi resta tenacemente abbarbicata all’idea che il diritto è solo quello occidentale, e tutto il resto dell’umanità rappresenta una mera curiosità antropologica: studia “i barbari”, assumendo il proprio diritto a metro di paragone, come Leni Riefenstahl – la famosa e brava fotografa del Terzo *Reich* – raffigurava le etnie “inferiori”. Si distingue l’accademia spagnola, nella quale lo sforzo di comprensione è quasi totalmente assente, per non dire di quella statunitense. Ma anche quella italiana non scherza, in molte sue componenti, al pari delle francese e tedesca, che però, almeno, non pretendono che il diritto pubblico comparato sia scienza distinta e diversa dai diritti interni, o che ci sia distinzione tra il pubblico e il privato comparato.

Una prova del diverso tipo di curiosità manifestate dai costituzionalisti e dai civilisti è rappresentata da due volumi della Oxford University Press: l’uno, del 2006, *The Oxford Handbook of Comparative Law*, diretto da M. Reimann e M. Zimmermann, affronta i problemi dello sviluppo della scienza comparatistica in vari paesi, e poi si dedica a comparazione e conoscenza, al metodo funzionalistico, a somiglianze e differenze, a trapianti e recezioni, al “diritto straniero”, alla comparazione “globalizzata”, ai rapporti con il diritto consuetudinario, al linguaggio, alla cultura giuridica, a diritto e religione, a storia e diritto, alle relazioni con le scienze sociali, all’analisi economica del diritto in ottica comparata (per poi soffermarsi su singoli settori della comparazione, incluso il costituzionale). L’altro, del 2012, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, a cura di M. Rosenfeld e A. Sajó, ha solo una prima parte intitolata ai problemi metodologici, alla storia, alla tipologia. Dei saggi che la compongono, il primo è di teoria generale e non di diritto comparato; il secondo è di diritto interno statunitense, e solo il terzo e il quarto presentano profili di effettivo interesse comparatistico generale. Le restanti 1160 pagine sono dedicate a temi sostanziali specifici (dal federalismo alla struttura dello Stato ai diritti ecc.), come in un libro in onore, o in memoria. La stessa *Introduzione* dei due curatori, nonostante le affermazioni contrarie, dedica solo poche righe ai problemi specifici della comparazione costituzionalistica. Lo specifico saggio che ha per oggetto, nel primo volume citato, il diritto costituzionale comparato (M.

Tushnet, *Comparative Constitutional Law*), si sofferma su peculiari problemi sostanziali (legittimazione delle costituzioni, *judicial review*, etc.), in chiave apologetica del costituzionalismo statunitense, e le uniche poche righe dedicate ai temi epistemologici sono quelle sui rapporti tra diritto costituzionale comparato e scienza politica (p. 1228 ss.). (I riferimenti sono alla prima edizione.)

5. – Tutto ciò solleva anche problemi epistemologici. Può una rivista che si propone strategie culturali e non solo di registrazione e di governo dell'esistente non piantare anche la questione se si deve studiare il diritto pubblico comparato con le categorie razionalistiche del diritto occidentale, oppure aprirsi anche a modi inusuali di leggere il fenomeno giuridico nel mondo (pseudo)integrato attuale?

Ci sono risvolti pratici. In sede di proposte per il biennale convegno dell'Associazione, quello dedicato al metodo, ho sentito suggerire per primi i nomi di Häberle e von Bogdandy, ed evocare Dworkin: ovvero, bravissimi giuristi interni, ma che ignorano o negano l'utilità della comparazione, o concepiscono la scienza comparatistica quale scienza dei colonizzatori, monisti, antipluralisti e assolutisti, come lo sono i Tushnet, Tribe, Rosenfeld e quanti altri (molti italiani, che preferisco non elencare, inclusi filosofi) identificano le loro proprie e casalinghe assiologie valoriali quali Verità Scientifica. Sacerdoti e monaci che senza alcuna base dimostrabile e solo con la buona fede dell'onestà intellettuale e delle grandi capacità scientifiche vendono, quali assoluti, valori relativi. Come De Niro in *The Mission* precedeva con fede e umanità le conquiste e il sangue sparso dai vari Cortés e Pizarro, servono da buon alibi per l'esportazione coloniale, non solo del diritto e dei diritti ma, dietro, dell'economia rapace, ahimè spesso attraverso la guerra, la rapina, lo sfruttamento dell'uomo e delle risorse ambientali.

Per definire i confini del diritto comparato moderno (pubblico o privato o generale), l'*actio finium regundorum* non va tracciata sui confini segnati dalla cultura di un mondo che finisce dalle parti di Tarvisio, Ventimiglia, Mazara del Vallo, o tra New York e Los Angeles, o tra Cadice, gli Urali e Oslo. È ora di capire che per capire occorre anche accettare che capire è anche percepire, avere – in senso latino – *compassione*, come esorta, evocando Bobbio e Radbruch, Silvia Bagni in *All you need (to compare) is love*. Come spiegare la *deference* delle corti giapponesi, studiate da Elisa Bartolini, se non cercando di penetrare nelle culture, non solo giuridiche? O i limiti ai partiti a orientamento religioso, se non affondando nelle strutture profonde dell'identità individuale e collettiva, come fa nella Rivista e poi nel suo libro Chiara Locchi? O le percezioni asiatiche del diritto costituzionale, approfondite con sensibilità, tra altri, da Pasquale Viola ed Enrico Buono? Per non dire del diritto latinoamericano o africano, che ha visto contributi non convenzionali e letti in ottica non eurocentrica, ad esempio, di S. Baldin e M. Nicolini. (Mi perdonino i tanti altri giovani studiosi e gli studiosi meno giovani non menzionati, che testimoniano un impegno trans-generazionale oltre che trans-culturale di cui la Rivista si è fatta sostenitrice, anche attraverso l'edizione *on-line*.)

Con una metafora: guardavo ieri un servizio tv sul giro ciclistico degli Emirati arabi. Che tristezza. Si sono esportati i ciclisti, in cambio di tanti soldi. Ma correvano nel deserto, a nessuno interessava nulla, c'era il testo (le regole sono le stesse del

Tour de France o del Giro d'Italia), ma non il contesto. Questione di *feeling*, non di forma.

Da una prospettiva metodologica, occorre insomma interrogarsi se continuare o meno ad appoggiarsi a quelle visioni che – negli *Studi in onore di Antonio Gambaro* – ho qualificato “iusonanismo” e “iusvoyeurismo”. Definisco la prima categoria l'atteggiamento di chi (per lo più in buona fede), rifiutando ogni rapporto con gli altri, utilizza le proprie categorie giuridiche per assegnare a esse valenze extrastatali (o universali), senza contestualizzarle; la seconda, l'atteggiamento di chi (per lo più in buona fede) osserva acriticamente (e recepisce, interiorizza) categorie giuridiche altrui, per assegnare loro valenze anche interne, senza contestualizzarle.

6. – *Diritto pubblico comparato ed europeo*, specie negli ultimi anni, ha intrapreso una strada di apertura a diritti diversi, letti anche con ottiche non eurocentriche, che hanno trovato spazio e rilievo, oltre che in alcuni saggi sparsi, in sezioni o numeri monografici sulla questione linguistica nello Stato multiculturale (uno curato da D. Amirante, un secondo *on-line* senza curatore), sull'Asia (Colella, Petteruti, Spanò, ed. *on-line*), sull'America latina (A. Somma), la lotta alla povertà (*idem*), le “voci inascoltate” (S. Bagni, nell'edizione *on-line*) e l'interculturalismo (*idem*), oltre che sui profili metodologici della scienza comparatistica (ancora Somma). Proprio l'apporto rilevante di un comparatista/privatista del calibro di Somma sembra però testimoniare la distanza che quantitativamente ancora marca i diversi interessi che animano – per lo più – gli studiosi di origine civilistica dai pubblicisti. Distanza, che a suo tempo ho segnalato in un saggio sul “parassitismo metodologico” dei costituzionalisti comparatisti, rispetto ai privatisti, e che mi ha convinto da molto tempo sull'opportunità di interagire, più che coi costituzionalisti interni, di cui pure il gruppo disciplinare è pregno, coi secondi.

Resto dell'opinione che una cosa è essere comparatisti, altra essere “costituzionalisti con interessi comparatistici”, che si traduce nella rinuncia a fare del diritto pubblico comparato una scienza. Ciò si tira dietro alcune idee anche sul ruolo futuro della Rivista, una volta portati a casa gli importanti risultati sinora raggiunti: divulgare l'interesse per il diritto pubblico comparato, creare una sede di dibattito e di dialogo, fornire una massa imponente di risultati di ricerche, creare spazio ai giovani studiosi ...

Ora, a mio modo di vedere, è giunto il tempo di scegliere una linea politica. Ovviamente, politica culturale, privilegiando nella selezione del materiale (senza ovviamente escludere altre cose) sia i temi sia i metodi propri di una scienza che si cala nel suo tempo, e che deve fare i conti con il pluralismo e l'esigenza di “interculturalità” anziché di colonizzazione culturale, ribilanciando le tematiche affrontate e privilegiando il metodo comparativo rispetto a quello dogmatico.

DPCE, in conclusione, dovrebbe decidere secondo me di essere in futuro un volano nell'orientare le ricerche e nel forgiare le mentalità, togliendo terreno sotto i piedi di chi, pensando di essere comparatista, reputa “tematiche inusuali” e strane quelle che non vertono sul diritto austriaco o britannico o statunitense, e pensa che il suo paesello sia l'intero mondo, come dice Mary Shelley nel *Frankenstein*. Di tal

modo, chiosando il *Ius civile in artem redigere* di Cicerone, trarre dal *convulsum ac dissipatum* quell'ordine materiale e metodologico (*ars*) che sinora nella disciplina ha stentato ad affermarsi.

Lucio Pegoraro
Universidad Autónoma de Nuevo León
luciopegoraro@hotmail.com